



N. 13

Legge che apporta modifiche alla Legge sulle Tasse Ipotecarie.

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente Legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella sua Tornata delli 4 Agosto 1927.

Art. 1.

Alla legge 14 Marzo 1918 N. 11 sulle tasse ipotecarie e sugli emolumenti dovuti al Conservatore delle Ipoteche vengono introdotte le modifiche di cui ai seguenti articoli.

Art. 2.

L'art. 2 è sostituito dal seguente:

Art. 2 - La tassa proporzionale si applica;

1. - alle iscrizioni, in ragione di centesimi 50 per ogni cento lire della somma iscritta:
2. - agli annotamenti di subingresso, in ragione di centesimi 25 per ogni cento lire della somma espressa nell'atto, o, in difetto sul valore del diritto ipotecario che costituisce l'oggetto della formalità:
3. - alle rinnovazioni ipotecarie, in ragione di centesimi 25 per ogni cento lire della somma per la quale viene rinnovata l'ipoteca:
4. - agli annotamenti di cancellazione o riduzione di ipoteca e a quelli di postergazione, cessione di priorità o di ordine ipotecario in ragione di centesimi dieci per ogni cento lire della somma cancellata o ridotta o postergata o ceduta:
5. - alle trascrizioni dei trasferimenti di beni immobili e ai diritti immobiliari, in ragione di centesimi 25 per ogni cento lire del valore accertato agli effetti della tassa di registro o di successione.

Pei trasferimenti a titolo di successione e nelle donazioni in linea retta la tassa di trascrizione si liquida sul valore, accertato come sopra, senza deduzione delle passività che gravano i beni trasferiti.

L'ammontare della tassa liquidata a norma del presente articolo non potrà essere inferiore alla somma di lire una.

Le frazioni del totale delle tasse liquidate, qualora non corrispondano alla frazione di cinque centesimi o ad un suo multiplo, verranno arrotondate in modo da corrispondervi.

Art. 3.

L'art. 3 è sostituito dal seguente:

Art. 3 - E' dovuta la tassa fissa di lire tre:

1. - per le trascrizioni ed iscrizioni non contemplate nell'articolo precedente;
2. - per gli annotamenti per restrizione di ipoteche, cambiamenti di domicilio, perenzioni di ipoteche dotali e qualunque altro annotamento non altrimenti contemplato.

Art. 4.

L'art. 5 è sostituito dal seguente:

Art. 5 - Ove fosse pagata la tassa proporzionale per un'iscrizione ipotecaria, sarà soltanto dovuta la tassa fissa di lire tre per quelle iscrizioni di conferma, di esecuzione o di rettificazione che, rispetto ad essa, fossero fatte sui pubblici registri.

Quando per lo stesso credito ed in virtù dello stesso titolo debbono eseguirsi più iscrizioni o più rinnovazioni o cancellazioni, una sola di tali formalità va soggetta alla tassa proporzionale. Per ciascuna delle altre iscrizioni o delle altre rinnovazioni o cancellazioni è dovuta la semplice tassa fissa. Tale disposizione si applica, nelle corrispondenti ipotesi, agli annotamenti soggetti a tassa proporzionale ed alle trascrizioni.

Art. 5.

Le presenti modifiche entreranno in vigore col 1.º Ottobre 1927.

E' data facoltà alla Reggenza di pubblicare, coordinandola con le superiori variazioni, la intera legge sulle tasse ipotecarie.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 4 Agosto 1927.

I CAPITANI REGGENTI

Gino Gozi - Marino Morri

IL SEGRETARIO DI STATO

a. i. PER GLI AFFARI INTERNI

Giuliano Gozi